Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 5 luglio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 10 giugno, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Khalid Sulaiman Al-Adasany, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Kuwait.

(5045)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 7 aprile 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1966
registro n. 29 Esercito, foglio n. 56

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

MARCHIO' Mario, nato a Capannori (Lucca) il 14 maggio 1914, soldato 89° Reggimento fanteria, matricola 40832. — Porta feriti di un battaglione impegnato per più giorni in aspri e sanguinosi combattimenti con ammirevole abnegazione e sereno sprezzo del pericolo, ininterrottamente portava il soccorso della sua opera dove più intensa era l'offesa nemica. Di propria iniziativa si spingeva da solo in zona fortemente battuta per portare in salvo quattro feriti ed incurante del grave pericolo per la propria vita, riusciva nel suo nobile intento. — Novo Kalitwa, 18 dicembre 1942.

(5323)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 480.
Istituzione di un deposito franco nel porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 11660 dell'11 agosto 1915, con il quale fu concesso alla Società silos napoletani - ora S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, di esercitare, in regime di deposito franco, un silos sito nel porto di Napoli, banchina Villa del popolo per la custodia di cereali;

Vista l'istanza in data 18 gennaio 1963, con la quale la S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi ha chiesto che le sia concesso di ampliare il deposito franco, ora composto di n. 209 celle, con un nuovo corpo di fabbrica, adiacente al preesistente silos, comprendente 57 celle e di introdurvi cereali, semi, legumi ed affini;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli e

dal comune di Napoli, rispettivamente con le deliberazioni n. 197 del 22 febbraio 1963 e n. 150 del 24 aprile 1963;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, è autorizzata ad esercitare un deposito franco costituito dal silos - comprendente attualmente n. 209 celle - sito nel porto di Napoli, banchina Villa del popolo, di cui al decreto del Ministro per le finanze citato nelle premesse, e dal corpo di fabbrica di recente costruzione, comprendente n. 57 celle, adiacente a detto silos e meglio descritti nelle planimetrie allegate al presente decreto.

Nel deposito franco sopracitato possono essere depositati cereali, semi, legumi ed affini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PRETI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 2. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **481**.

Esercizio di un deposito franco nel porto di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista l'istanza in data 5 dicembre 1962, con la quale la S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire un deposito franco in un fabbricato — denominato « Ex Oriens » — sito nel porto di Napoli, calata Villa del popolo;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli e dal comune di Napoli, rispettivamente con le deliberazioni n. 809 del 24 settembre 1962 e n. 126 del 31 ottobre 1962;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La S.p.a. Magazzini generali silos e frigoriferi, con sede in Napoli, piazzale Stazione Marittima, è autorizzata ad istituire e gestire un deposito franco nel fabbricato denominato « Ex Oriens », sito nel porto di Napoli, calata Villa del popolo, meglio descritto nelle planimetrie allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PRETI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 1. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1966, n. **482**.

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di magistero dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di Pedagogia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale sono stati ripartiti tra le varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1964-65, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per lo stesso anno accademico, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il verbale dell'adunanza del 25 novembre 1965, nella quale la Facoltà di magistero dell'Università di Bologna ha proposto che, in relazione alle esigenze dell'insegnamento, il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura inglese venga destinato per il raddoppiamento della cattedra di Pedagogia;

Visto il verbale dell'adunanza del 15 gennaio 1966, nella quale il Senato accademico dell'Università di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di magistero

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di aderire alla richiesta dell'anzidetta Facoltà di magistero;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di magistero dell'Università di Bologna viene assegnato, ai sensi della legge 24 luglio 1962, numero 1073, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Pedagogia, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 9. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **483**.

Autorizzazione all'Istituto Lombardo - Accademia di scienze e lettere, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 483. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto Lombardo - Accademia di scienze e lettere, con sede in Milano, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 4.700.000 nominali, investite in cartelle del Credito Fondiario Sardo al 5%, disposta in suo favore da enti vari e da privati allo scopo di onorare la memoria del dottor Corrado Fuortes mediante l'istituzione, presso il medesimo Ente, di un premio a lui intestato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. **484**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale « Sant'Archelao », con sede in Oristano (Cagliari).

N. 484. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale « Sant'Archelao », con sede in Oristano (Cagliari), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 3. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. **485**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio V, nel comune di Alessandria.

N. 485. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alessandria in data 7 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 31 gennaio 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio V, nella zona di Porto Marengo del comune di Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 4. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1966, n. **486**.

Modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale del fante, con sede in Roma.

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale del fante, con sede in Roma, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1959, n. 457.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 7. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1966, n. **487**.

Modificazione allo statuto del Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvata la modifica all'art. 56, terzo comma, dello statuto del Fondo pensioni per il personale di ruolo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 173. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei giardini e aree adiacenti al Porto Canale, sita nel territorio del comune di Pescara.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i giardini e le zone adiacenti al Porto Canale e fiancheggianti il Palazzo del Governo nella città di Pescara;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo comunale di Pescara;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona dei giardini fiancheggianti il Palazzo del Governo di Pescara e l'insieme dei palazzi pubblici della città hanno un notevole interesse pubblico perchè costituiscono un complesso di quadri naturali veramente pregevoli, avente inoltre un caratteristico aspetto di grande valore estetico e tradizionale e che tali valori risultano completati dal lungo fiume Pescara e dalle attigue zone verdi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pescara, costituita dai giardini e dalle zone adiacenti al Porto Canale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così specificata: zona compresa tra il mare Adriatico, una linea che corre sul lato esterno del molo guardiano e prosegue parallelamente a 20 metri dalla sponda sinistra del fiume Pescara, fino all'intersezione con l'asse della via Gobetti, indi dall'asse medesimo fino all'intersezione con l'asse della via Alessandro Manzoni, indi dall'asse stesso e dal suo prolungamento sino al mare; zona compresa tra una linea che corre a venti metri dalla ponda sinistra del fiume Pescara fino all'intersezione dell'asse del corso Vittorio Emanuele, indi dall'asse stesso fino all'intersezione dell'asse della stradina che corre lungo il fronte nord-ovest del palazzo dell'I.N.P.S. sino all'intersezione con l'asse della via Perugia, indi dall'asse medesimo e dal suo prolungamento fino al fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Pescara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 *aprile* 1962 *Verbale n.* 7

(*Omissis*).

CITTÀ DI PESCARA Tutela giardini e zone adiacenti al Porto Canale.

La zona dei giardini fiancheggiante il Palazzo del Governo e l'insieme dei palazzi pubblici della città costituisce unitamente ai medesimi un complesso di bellezze naturali veramente pregevole costituente un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Tali valori risultano completati dal lungo fiume Pescara e dalle attigue zone verdi; pertanto chiedo alla Commissione che i giardini e le zone adiacenti al Palazzo del Governo ivi compresa la pineta di proprietà privata già notificata ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, come appresso delimitata, vengono proposte per la tutela di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Zona compresa tra il mare Adriatico, la sponda sinistra del Porto Canale del fiume Pescara sino all'intersezione con l'asse del corso Vittorio Emanuele II indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse del viale A. Manzoni, indi dall'asse medesimo e da suo prolungamento sino al mare.

Dopo ampia discussione alla quale intervengono tutti i membri, stabilisce che la zona da tutelare è la seguente:

zona compresa tra il mare Adriatico, la sponda sinistra del fiume Pescara fino all'intersezione con l'asse della via Gobetti, indi dall'asse medesimo fino all'intersezione con l'asse di via Manzoni, indi dall'asse stesso e dal suo prolungamento sino al mare;

zona compresa tra la sponda sinistra del Pescara fino all'intersezione dell'asse del corso Vittorio Emanuele, indi dall'asse stesso sino all'intersezione dell'asse della stradina che corre lungo il fronte nord-ovest del palazzo dell'I.N.P.S. sino all'intersezione con l'asse della via Perugia, indi dall'asse medesimo e del suo prolungameno fino al fiume. La proposta risulta approvata all'unanimità dalla Commissione.

(*Omissis*).

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(5354)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, numero 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1965 registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1965, registro n. 31 Finanze, foglio n. 262;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 21 gennaio 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale del 30 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 novembre 1965:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 marzo 1966)	16 marzo 1966	15 settembre 1966
2. Bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino all'11 marzo 1966)	12 marzo 1966	11 settembre 1966
3. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 21 marzo 1966)	22 marzo 1966	21 settembre 1966
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 marzo 1966)	18 marzo 1966	17 settembre 1966
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100,50 e 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 marzo 1966)	17 marzo 1966	16 settembre 1966
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 marzo 1966)	28 marzo 1966	27 settembre 1966
7. Ferro ed acciaio laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse, e nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5 temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciato; *b*) piattina (nastrino), liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato e non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm. 0,75 e mm. 20 e spessore compreso tra mm. 0,35 e mm. 1,8 *c*) filo di acciaio laminato a U, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 marzo 1966)	27 marzo 1966	26 settembre 1966
8. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 21 marzo 1966)	22 marzo 1966	21 settembre 1966
9. Ottone in pani, per la fabbricazione di semilavorati (barre, tubi, fili, vergella, profilati, ecc.) (con validità fino al 21 marzo 1966)	22 marzo 1966	21 settembre 1966
10. Pannello di cacao, per essere polverizzato o sottoposto a speciale trattamento di inscurimento (con validità fino al 24 marzo 1966)	25 marzo 1966	24 settembre 1966
11. Paraffina, per la fabbricazione di fiammiferi (con validità fino al 14 marzo 1966)	15 marzo 1966	14 settembre 1966
12. Pelli da pellicceria, conciate e/o tinte e comunque preparate, tavole, sacchi, mappette, croci e simili, manufatti e confezioni di pellicceria, per essere ulteriormente rifinite, per conto di committenti esteri (con validità fino al 12 marzo 1966)	13 marzo 1966	12 settembre 1966
13. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintentici (con validità fino al 21 marzo 1966)	22 marzo 1966	21 settembre 1966
14. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 marzo 1966)	28 marzo 1966	27 settembre 1966

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(5492)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1966.

Decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, relativa alla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Ritenuta l'opportunità di determinare, ai fini di una più sollecita attuazione dell'azione amministrativa, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli atti vincolati di competenza del direttore generale, gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione, gli atti di comunicazione e di certificazione di competenza dei consiglieri;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale della Direzione generale dell'alimentazione sono i seguenti:

1) Provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente ed in conformità del parere del Consiglio di amministrazione, per quei concorsi od esami, per l'ammissione ai quali sia richiesto il parere favorevole dello stesso Consiglio di amministrazione.

2) Richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed agli organi competenti della magistratura ordinaria della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi.

3) Dichiarazione di decadenza dall'impiego in caso di rifiuto di prestare la promessa solenne ed il giuramento.

4) Dichiarazione di decadenza dell'impiegato per perdita della cittadinanza italiana o per aver accettato, senza autorizzazione, una missione o altro incarico da autorità straniera.

5) Denuncia alla Procura della Corte dei conti dei fatti specificati nell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

6) Promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del dipendente, nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, (primo periodo), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

7) Concessione di congedi straordinari spettanti di diritto (matrimonio, esami, invalidità di guerra o per servizio, gravidanza o puerperio).

8) Concessione di congedo straordinario per richiamo alle armi.

9) Intimazione della diffida prevista dall'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

10) Collocamento in aspettativa per servizio militare.

11) Collocamento in aspettativa per infermità, alle condizioni e nei limiti temporali previsti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

12) Collocamento degli impiegati in aspettativa per mandato parlamentare.

13) Concessione dell'assegno alimentare all'impiegato sospeso.

14) Emanazione del provvedimento di riammissione in servizio dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale.

15) Emanazione del provvedimento di riammissione in servizio dell'impiegato prosciolto in sede di revisione di procedimento disciplinare.

16) Esclusione dagli scrutini di promozione degli impiegati sospesi ai sensi degli articoli 91 e 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

17) Provvedimenti di sospensione obbligatoria dei dipendenti, ai sensi dell'art. 98 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

18) Revoca della sospensione cautelare dei dipendenti nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, e 99 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3.

19) Emanazione dei decreti e di altri provvedimenti formali, per l'attribuzione dello stipendio, dei relativi aumenti periodici o conseguenti alla applicazione di disposizioni particolari (benemerenze belliche, servizio coloniale, nascita di figli, ecc.), degli assegni per carichi di famiglia e di altri assegni fissi mensili.

20) Emanazione dei titoli di spesa per il pagamento degli stipendi, degli assegni per carichi di famiglia, di altri assegni fissi mensili, dei compensi per lavoro straordinario autorizzato o prescritto ed effettivamente prestato, e di tutti gli altri assegni, competenze ed indennità cui gli impiegati abbiano diritto (gettoni di presenza, trattamento di missione, indennità speciali non discrezionali).

21) Emanazione di ruoli di spese fisse e di relative variazioni.

22) Cancellazione dal ruolo degli impiegati che hanno conseguito la nomina in altri ruoli.

23) Provvedimenti di riscatto, a favore del personale, del servizio non di ruolo e del periodo degli studi universitari.

24) Collocamento a riposo degli impiegati per raggiungimento dei limiti di età.

25) Richiesta di pareri obbligatori al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie presso la Corte dei conti per la concessione di pensioni privilegiate.

26) Provvedimenti di liquidazione definitiva del trattamento di quiescenza per cessazione dal servizio.

27) Emanazione dei titoli di spesa per la corresponsione del trattamento di quiescenza.

28) Liquidazione dell'equo indennizzo.

29) Richiesta di pareri all'Avvocatura Generale dello Stato e alle Avvocature distrettuali dello Stato nei casi obbligatori.

30) Richiesta di pareri al Provveditorato generale dello Stato nei casi obbligatori.

31) Relazione al Ministro per la richiesta di pareri al Consiglio di Stato.

32) Provvedimenti relativi alla concessione di aumenti di legge sui canoni di affitto bloccato di immobili adibiti ad uffici dell'Amministrazione centrale o ad uffici periferici.

33) Atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione.

34) Provvedimenti non discrezionali, in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato.

35) Provvedimenti per il recupero di somme erroneamente versate in Tesoreria.

36) Provvedimenti per il rimborso di depositi cauzionali.

37) Provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate.

38) Determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente.

39) Richiesta di adempimenti ad Enti vigilati.

40) Determinazioni negative per difetto di presupposti direttivi, non valutabili discrezionalmente.

41) Emanazione di titoli di spesa in esecuzione di provvedimenti formali del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

42) Emanazione dei titoli di spesa conseguenti a decreti ministeriali di impegno per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre ed a convegni del settore alimentare; per promuovere e sostenere iniziative intese alla diffusione di conoscenze nel settore dell'educazione alimentare.

Ogni altro atto non discrezionale riguardante in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie di competenza della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale dell'Alimentazione, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni ed Uffici

1) Richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione.

2) Trasmissione alla Ragioneria centrale di atti soggetti a visto ed a registrazione.

3) Tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari e dal presente decreto.

Divisione I:

1) Trasmissione di provvedimenti per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

2) Divulgazione delle circolari di Ministeri e di altri Uffici statali concernenti la esclusione, ammissione e riammissione dal fare offerte per i contratti con lo Stato ed i fermi amministrativi.

3) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti compiti connessi all'attività di organizzazione e metodi.

4) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione concernenti l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione del personale delle carriere: direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

Divisione III:

1) Richiesta di informazioni, di dati e di documenti relativi ai candidati ai concorsi di promozione.

2) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi a pratiche concernenti il trattamento economico del personale centrale, l'inquadramento nei ruoli aggiunti e la liquidazione di spese imputate ai capitoli di bilancio gestiti dalla Divisione.

3) Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi alla compilazione ed alla pubblicazione dei ruoli di anzianità.

4) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione, relativi alle iscrizioni, alle variazioni ed alle cancellazioni attinenti all'albo dei dipendenti civili dello Stato per il personale centrale.

5) Notifica al personale centrale dei giudizi complessivi annuali.

6) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi, per il personale centrale, al riconoscimento dei servizi non di ruolo e dei periodi di studi universitari ai fini del trattamento di quiescenza, al riconoscimento della dipendenza di lesioni e di infermità da causa di servizio, alla concessione dell'equo indennizzo.

7) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi a pratiche concernenti il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale centrale comunque cessato dal servizio od a favore dei rispettivi aventi causa.

8) Richiesta di dati concernenti l'andamento della spesa.

9) Autenticazione delle firme apposte sulle deleghe al vice cassiere.

Divisione IV:

1) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi a pratiche concernenti il trattamento economico del personale periferico e l'inquadramento nei ruoli aggiunti.

2) Adempimenti istruttori e di mera esecuzione, relativi alle iscrizioni, alle variazioni ed alle cancellazioni attinenti all'albo dei dipendenti civili dello Stato per il personale periferico.

3) Notifica al personale periferico dei giudizi complessivi annuali.

4) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi, per il personale periferico, al riconoscimento dei servizi non di ruolo e dei periodi di studi universitari ai fini del trattamento di quiescenza, al riconoscimento della dipendenza di lesioni e di infermità da causa di servizio, alla concessione dell'equo indennizzo.

5) Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, relativi a pratiche concernenti il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale periferico comunque cessato dal servizio od a favore dei rispettivi aventi causa.

Inoltre, i direttori di sezione ed i consiglieri di 1ª, 2ª e di 3ª classe temporaneamente destinati a mansioni di direttore di sezione, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, rilasciano copie conformi di atti e di documenti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 15 dello stesso testo unico.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, addetti alla Direzione generale dell'alimentazione sono i seguenti:

1) Adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza.

2) Comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza.

3) Certificazioni relative a pratiche di competenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Ministro: RESTIVO

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Cerrione (Biella).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione di atterraggio dell'aeroporto di Cerrione (Biella);

Decreta:

Articolo unico.

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione sono determinate, relativamente all'aeroporto di Cerrione (Biella), come segue:

coordinate geografiche:
latitudine: 45° 29' 58" nord;
longitudine: 08° 02' 25" est;

direzione di atterraggio riferita all'orientamento geografico: 340° - 160°;

lunghezza della pista: m. 740;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata 34 m. 274,58 s.l.m.;
testata 16 m. 283,70 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al volo notturno nè al traffico strumentale.

Roma, addì 25 maggio 1966

Il Ministro: SCALFARO

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1966.

Designazione dell'aeroporto militare di Olbia Venafiorita per gli usi del traffico aereo civile.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la richiesta del Ministero dei trasporti e della aviazione civile;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto l'art. 700, lettera *B* del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Decreta:

L'aeroporto militare di Olbia Venafiorita è designato per l'utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per gli usi del traffico aereo civile, nello stato in cui si trova.

Le condizioni, le modalità ed i limiti inerenti tale utilizzazione saranno fissati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sentita l'Amministrazione della difesa anche per quanto altro attiene alla regolamentazione che discende dal presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(5424)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Aggregazione al settore commercio dell'INAM dei lavoratori dipendenti dai partiti politici ai fini del versamento del contributo per il trattamento economico di maternità.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, concernente il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del versamento del contributo per il trattamento economico di maternità previsto dall'art. 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, i lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di partiti politici sono aggregati al settore del commercio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

Il Ministro: BOSCO

(5207)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Autorizzazione all'Ufficio del medico provinciale di La Spezia a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dalla Assemblea della Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il proprio decreto del 24 maggio 1963, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie con rilascio dei relativi certificati validi per uso internazionale;

Vista la lettera n. 185 del 4 maggio 1966 del medico provinciale di La Spezia riguardante la richiesta della autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere tale richiesta;

Decreta:

L'Ufficio del medico provinciale di La Spezia è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 13 giugno 1966

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse per la officina farmaceutica della ditta Istituto Farmacoterapico Emiliano, con sede in Brescia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 3064 in data 5 giugno 1963 e n. 3105 in data 28 agosto 1963, con i quali la ditta « Istituto Farmacoterapico Emiliano », fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Brescia, via Genova n. 37, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nonchè preparati galenici, limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: fiale per uso iniettabile, soluzioni, sciroppi, ovuli, supposte e polveri;

Vista la copia conforme della lettera in data 7 marzo 1966, con la quale la ditta interessata ha dichiarato che la propria officina farmaceutica è stata chiusa; i dipendenti licenziati e l'attività farmaceutica cessata del tutto e che la ditta stessa è stata posta in vendita;

Considerato che la successiva corrispondenza inviata da questo Ministero alla ditta interessata, è stata restituita con l'annotazione « respinta dal destinatario »;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 203 della legge 1° maggio 1941, numero 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Brescia, via Genova n. 37, concesse alla ditta Istituto Farmacoterapico Emiliano, con i decreti ministeriali n. 3064, in data 5 giugno 1963 e n. 3105 in data 28 agosto 1963.

Il medico provinciale di Brescia è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(5358)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1966.

Nomina del vice presidente dell'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'art. 8 del predetto statuto;

Vista la deliberazione in data 31 marzo 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha proposto, per la nomina a vice presidente, il dott. Luigi Bisol;

Decreta:

Il dott. Luigi Bisol è nominato vice-presidente dello Ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire cinquecento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 novembre 1957, n. 1141, che, fra l'altro, demanda al Ministero del tesoro di stabilire un termine per la cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 e per la loro sostituzione;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 724;

Vista la legge 13 dicembre 1963, n. 1775;

Visto il proprio decreto del 12 gennaio 1965;

Decreta:

Il termine di cessazione del corso legale dei biglietti di banca da L. 500, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1965, è stabilito al 30 settembre 1966, ferma restando la data del 31 dicembre 1966 per il rimborso di essi presso le filiali della Banca d'Italia.

Scaduto quest'ultimo termine i biglietti andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1966
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 351

(5382)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1966, la provincia di Sassari, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 497.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5418)

Autorizzazione al comune di Aci Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1966, il comune di Aci Castello (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.806.999, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5398)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Lipuda - Fiume Nicà, con sede in Catanzaro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11109 in data 27 maggio 1966, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Lipuda Fiume Nicà, con sede in Catanzaro, deliberate dal Consiglio dei delegati in data 4 maggio 1966.

(5321)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del Consorzio di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise, con sede in Campobasso.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10895 in data 27 maggio 1966, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di 2° grado per la valorizzazione economico-sociale del Molise, con sede in Campobasso, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 23 marzo 1966.

(5322)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° maggio 1966 al 31 maggio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° MAGGIO 1966 AL 22 MAGGIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	62,80 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	237,55 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	125,10 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	244,20 (e)

(a) Per le provenienze da Danimarca, Ungheria, Romania, Svezia, e Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.
(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 23 MAGGIO 1966 AL 31 MAGGIO 1966

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10 20	10,20	55,10 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	55,10 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	62,80 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri . .	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	237,55 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri . .	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	125,10 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	244,20 (*e*)

(*a*) Per le provenienze da Danimarca, Ungheria e Romania, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.
(*e*) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogrammo.

(5013)

AVVERTENZA

Nella tabella dei prelievi applicabili per il periodo dal 1° marzo 1966 al 31 marzo 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), in provenienza dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 25 maggio 1966) deve essere apportata la seguente modificazione:

pagina 2670 - Prelievi validi dal 4 marzo 1966 al 7 marzo 1966: voce n. ex 04.05-B-I (numeri di statistica 37 e 45), colonna Paesi terzi, leggere il prelievo « 262,25 (*e*) » invece di « 261,25 (*e*) », in corrispondenza di (giallo d'uova:) « atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri ».

(5583)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1966, registro n. 18 Finanze, foglio n. 389, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 15 novembre 1964 dal diurnista di 3ª categoria Balbi Antonio avverso il provvedimento del 12 ottobre 1964, prot. n. 8/44929, con il quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dispose che per il periodo dal 1° ottobre 1962 al 30 giugno 1964 nessuna retribuzione poteva a lui competere non essendovi stata prestazione di servizio.

(5311)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Caserta

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1966, n. 729, è stata approvata una variante per il comprensorio Vanvitelli del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Caserta.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5312)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 7 aprile 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1966
registro n. 29 Esercito, foglio n. 57

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 28 giugno 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1938, registro n. 21 Guerra, foglio n. 60 (Bollettino ufficiale 1939, dispensa 42, pagina 3732):

Favaro Mario, di Giuseppe, classe 1913, da Montebelluna (Treviso), c.n. Raggruppamento artiglieria M.C. Il cognome viene così rettificato: Favero. Inoltre l'anno di nascita è: 1911.

Regio decreto 31 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1923, registro n. 259 Guerra, foglio n. 34 (Bollettino ufficiale 1923, dispensa 31, pagina 1612):

Iacono Antonio, da Serrara Fontana (Napoli), sergente 211° Reggimento fanteria (M.M.). Il nome viene così rettificato: Antonino.

Regio decreto 29 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1942, registro n. 1 Guerra, foglio n. 319 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 17, pagina 1238):

Lamponese Francesco, fu Amedeo e di Accita Vommina, da Melina (Catanzaro), fante 31° Reggimento fanteria. Le generalità vengono così rettificate: Lappanese Francesco, di Amadio e di Aceto Bombina, da Melissa (Catanzaro).

(5327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Francesco De Sarlo » di Lagonegro (Potenza), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Potenza del 14 gennaio 1966, il preside dell'Istituto magistrale statale « Francesco De Sarlo » di Lagonegro, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dal prof. Giuseppe Guida la somma di L. 483.579 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Giuseppe Guida ».

(5345)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo classico e scientifico statale di Marsala (Trapani), ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Trapani numero 9273-1 del 29 marzo 1965, il preside del Liceo classico e scientifico statale di Marsala, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dal Comitato cittadino la somma di L. 2.150.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Ruggieri-De Vita ».

(5347)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « R. Politi » di Agrigento, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Agrigento numero 653/1ª del 22 marzo 1966, il preside dell'Istituto magistrale statale « R. Politi » di Agrigento, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signorina Elettra Messana la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Elettra Messana ».

(5346)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Beatrice Portinari » annessa all'Arcispedale « Santa Maria Nuova » di Firenze ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica.

Con decreto n. 300.16.II.30/3-433 in data 21 maggio 1966 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione della Scuola-convitto professionale per infermiere « Beatrice Portinari » annessa all'Arcispedale « Santa Maria Nuova » di Firenze è autorizzata ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza chirurgica.

(5363)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 4 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,15	624,10	624,15	624,12	624,10	—	624,14	624 —	624,11	624,13
$ Can.	580,03	580 —	580,25	580,35	579 —	—	580,23	580 —	580,15	580,15
Fr. Sv.	144,61	144,62	144,61	144,62	144,62	—	144,62	144,65	144,64	144,64
Kr. D.	90,27	90,30	90,31	90,30	90,35	—	90,30	90,30	90,30	90,30
Kr. N.	87,23	87,21	87,23	87,22	87,20	—	87,2175	87,25	87,21	87,21
Kr. Sv.	120,88	120,86	120,85	120,85	120,80	—	120,85	120,90	120,87	120,87
Fol.	172,71	172,96	172,98	172,93	172,85	—	172,97	172,80	172,83	172,80
Fr. B.	12,527	12,527	12,5290	12,5275	12,525	—	12,5295	12,55	12,52	12,52
Franco francese	127,38	127,355	127,37	127,36	127,37	—	127,365	127,40	127,36	127,36
Lst.	1741,17	1740,90	1740,80	1740,75	1741 —	—	1740,67	1741 —	1740,90	1741,10
Dm. occ.	155,90	156,20	156,22	156,21	156,15	—	156,225	156 —	156,07	156,07
Scell. Austr.	24,17	24,175	24,175	24,1775	24,15	—	24,18	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,71	21,71	21,75	21,72	21,78	—	21,712	21,72	21,71	21,71
Peseta Sp.	10,41	10,405	10,415	10,4075	10,42	—	10,41	10,42	10,40	10,40

Media dei titoli del 4 luglio 1966

Rendita 5 % 1935	104 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,22
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,50
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,625
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,425
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 luglio 1966

1 Dollaro USA	624,13
1 Dollaro canadese	580,29
1 Franco svizzero	144,62
1 Corona danese	90,30
1 Corona norvegese	87,219
1 Corona svedese	120,85
1 Fiorino olandese	172,95
1 Franco belga	12,528
1 Franco francese	127,362
1 Lira sterlina	1740,71
1 Marco germanico	156,217
1 Scellino austriaco	24,179
1 Escudo Port.	21,716
1 Peseta Sp.	10,409

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1965, n. 284;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categoria assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato e da destinarsi a prestare servizio presso le Avvocature distrettuali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a' sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dall'Avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro sessanta giorni, dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data, ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra per l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di 15 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito - a pena di decadenza - i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato del l'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375. e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, presso le Amministrazioni statali, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame è costituito da due prove scritte; una prova orale, una prova pratica di dattilografia ed una prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema. Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte sulle materie delle prove scrittte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Per essere ammesso alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, si aggiungono da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove orali, la prova pratica di dattilografia e la prova facoltativa di stenografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammesse a sostenerle.

candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato, membro;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti; con voto consultivo.

I componenti della Commissione, il segretario ed eventualmente i membri aggiunti saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato e destinati a prestare servizio presso le Avvocature distrettuali dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 21 aprile 1966

L'Avvocato generale: ZAPPALA'

Registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1966
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 340.

ALLEGATO

Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattilografata.

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

I.. sottoscritt . . . . residente (oppure domiciliato) a . . . . (prov. di . . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammess.. al concorso per esami a nove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva negli uffici periferici dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato in data . . . . . . dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat.. a . . . . il giorno . . . mese . . . anno . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . (1)

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt.. nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (2)

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali (3)

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5)

h) è disposto in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Visto si autentica la firma del sig.
. . . .

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento e la autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5430)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Avviso di rettifica

Nel decreto di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 10 maggio 1966, in luogo di « Teodori prof. Ugo, professore ordinario di *semeiotica* medica; » leggasi: « Teodori prof. Ugo, professore ordinario di *patologia* medica; ».

(5304)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 584 del 25 gennaio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Preso atto delle designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di veterinario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1965 è costituita come appresso:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario;

Montroni dott. prof. Luigi, docente di ruolo in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Seren dott. prof. Ennio, docente di ruolo in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Alfano dott. Alfonso, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Beretta dott. Luigi Maria, veterinario condotto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Luigi Sollecchia, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Mantova.

Mantova, addì 20 giugno 1966

(5317) *Il veterinario provinciale:* BUCALO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.